

## Polizza per la tutela delle attività commerciali



### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: Tutela Business - Commercio

La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

Data di aggiornamento: 22/10/2022. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede Legale: Corso Inghilterra, n. 3, 10138, Torino, Italia.

Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

e-mail: [servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com); PEC: [comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com).

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Assicura dispone della seguente situazione patrimoniale:

| Patrimonio netto: 509,20 Mln €               |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Di cui <b>Capitale sociale</b> : 27,91 Mln € | Di cui <b>Riserve patrimoniali</b> : 481,29 Mln € |

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: [www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa](http://www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa). Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

| Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) | Requisito patrimoniale minimo (MCR) | Fondi propri ammissibili per copertura del SCR | Fondi propri ammissibili per copertura del MCR | Indice di solvibilità (solvency ratio) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 202,9 Mln €                                 | 91,3 Mln €                          | 755,6 Mln €                                    | 755,6 Mln €                                    | 372,5%                                 |

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### RESPONSABILITÀ CIVILE: MASSIMALI

Il massimale che può essere un importo compreso tra € 1 milione e 5 milioni come, concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

### RESPONSABILITÀ CIVILE: ESTENSIONE DI COPERTURA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

#### Clausola di raccordo garanzia RCT postuma

Valida per la garanzia aggiuntiva Postuma generica.

La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni verificatisi dopo la data di decorrenza della polizza, ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita.

#### Farmacie

La garanzia Responsabilità civile verso terzi per le farmacie è estesa ai danni provocati dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti.

#### Vendita di animali domestici

La garanzia Responsabilità civile verso terzi per le attività di vendita di animali domestici compresa la toelettatura è estesa ai danni provocati a terzi da animali di sua proprietà o da lui detenuti, verificati nelle aree dell'esercizio commerciale e nelle aree in uso esclusivo all'esercizio commerciale o durante il trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto.

### ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

#### Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Invio di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'esercizio commerciale, nei seguenti casi:

Impianto idraulico:

- ✓ allagamento o mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale provocato da una rottura, un guasto e/o otturazioni di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'esercizio commerciale provocato da un'otturazione di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale

Impianto di riscaldamento:

- ✓ mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'esercizio commerciale
- ✓ allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'esercizio commerciale.

#### Pronto intervento per danni da acqua

Intervento di personale specializzato in tecniche di asciugatura, se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'esercizio commerciale e del relativo contenuto.

#### Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Intervento di un elettricista in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'esercizio commerciale.

#### Fornitura temporanea di energia elettrica

Intervento di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente in caso di necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica in tutti i locali dell'esercizio commerciale.

#### Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Intervento di emergenza di un fabbro presso i locali dell'esercizio commerciale.

#### Invio di un serrandista in caso di emergenza

Intervento di un serrandista in caso di emergenza presso i locali dell'esercizio commerciale.

#### Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Intervento di un vetraio in caso di rottura dei vetri esterni dell'esercizio commerciale.

#### Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Intervento di un frigorista presso il locale dell'esercizio commerciale in caso di problemi al funzionamento dell'impianto di refrigerazione.

#### Invio di un tecnico condizionatori

Intervento di un tecnico condizionatori nel caso di problemi al funzionamento dell'impianto di condizionamento.

#### Assistenza per il recupero dei dati informatici

Intervento di specialisti in data recovery nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati per il recupero degli stessi.

#### Reperimento di specialisti informatici per il recupero dati

Reperimento (e l'eventuale contatto telefonico diretto) di specialisti informatici in data recovery nel caso di eventi non coperti dalla precedente prestazione Assistenza per il recupero dei Dati Informatici.

#### Invio di un sorvegliante

Invio di un sorvegliante da parte di una società di vigilanza, nel caso in cui la sicurezza dei locali dell'esercizio commerciale sia compromessa a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito gli stessi.

#### Rientro anticipato

Disponibilità di un biglietto aereo o ferroviario nel caso in cui l'Assicurato, in viaggio ad oltre 50 Km dal suo comune di residenza o all'estero, debba rientrare immediatamente a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

#### Trasloco

Organizzazione del trasloco degli arredi dell'esercizio commerciale nel caso sia inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni.

#### Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva

Prenotazione di un'autovettura/veicolo commerciale sostitutiva a tariffe convenzionate.

#### Accesso rete artigiani

Accesso al network di artigiani nel caso in cui l'Assicurato non riesca a reperire un artigiano o un tecnico qualificato.

#### ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale)

##### Consulenza medica telefonica

Consulenza medica telefonica in caso di necessità.

##### Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera

Trasferimento dell'Assicurato convalescente da un Istituto di cura alla propria residenza in caso di necessità.

##### Invio medicinali all'estero

Invio di medicinali all'Assicurato che si trova all'estero in caso di necessità.

##### Rimpatrio sanitario dall'estero

Rimpatrio sanitario dell'Assicurato dall'estero verso specifici centri ospedalieri in caso di infortunio o malattia improvvisa.

##### Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Monitoraggio del ricovero ospedaliero dell'Assicurato.

##### Viaggio di un familiare

In caso di necessità, organizzazione del viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia.

#### ASSISTENZA A DOMICILIO EROGATA A FAVORE DELL'ASSICURATO, DEI SUOI ADDETTI E DEI SUOI CLIENTI

##### Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio

Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio per l'Assicurato, gli addetti/dipendenti o i clienti in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'esercizio commerciale, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni.

##### Assistenza fisioterapia post-ricovero a domicilio

Assistenza fisioterapia post-ricovero a domicilio, per l'Assicurato, gli addetti/dipendenti o i clienti in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'esercizio commerciale, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni (alternativa all'assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio).

##### Collaboratrice familiare

Assistenza di una collaboratrice familiare presso il domicilio dell'Assicurato, degli addetti/dipendenti o dei clienti, in caso di infortunio causato da furto e rapina, avvenuti nell'esercizio commerciale, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a cinque giorni (per le prime 2 settimane del periodo di convalescenza).

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

##### Riduzione di premio su acquisto di più coperture

Se, oltre alla copertura Responsabilità civile, viene acquistata la copertura Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, è prevista una riduzione del premio del 5% sulle coperture Responsabilità civile e Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina; se, oltre alla copertura Responsabilità civile, vengono acquistate sia la copertura Incendio e altri eventi materiali che Furto e Rapina, è prevista una riduzione del premio del 10% sulle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina.

##### Riduzione di premio su acquisto di più garanzie

Se vengono acquistate più garanzie tra quelle previste da ciascuna delle coperture Responsabilità civile, Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina sono previste le seguenti ulteriori riduzioni di premio:

| Copertura                         | Numero garanzie | Riduzione del premio di ciascuna garanzia acquistata tra quelle presenti dalla tabella sotto riportata |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incendio e altri eventi materiali | 2               | 5%                                                                                                     |
|                                   | 3               | 10%                                                                                                    |
|                                   | 4               | 15%                                                                                                    |
|                                   | 5               | 20%                                                                                                    |
| Furto e Rapina                    | 2               | 10%                                                                                                    |
| Responsabilità Civile             | 2               | 5%                                                                                                     |
|                                   | 3               | 8%                                                                                                     |
|                                   | 4               | 12%                                                                                                    |
|                                   | >= 5            | 15%                                                                                                    |

| Copertura                         | Garanzie che concorrono alla riduzione del premio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incendio e altri eventi materiali | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuoriuscita di liquidi</li> <li>Spese di ricerca e ripristino</li> <li>Fenomeni atmosferici</li> <li>Atti vandalici e dolosi</li> <li>Flottante stagionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Furto e Rapina                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Infedeltà dei prestatori di lavoro</li> <li>Flottante stagionale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Responsabilità Civile             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata</li> <li>Proprietà del fabbricato</li> <li>Attività presso terzi</li> <li>Postuma generica</li> <li>Danni a cose di clienti</li> <li>Danni a cose sollevate, caricate e scaricate</li> <li>Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie</li> <li>Danni a mezzi sotto carico</li> <li>Danni da generi alimentari di produzione propria</li> <li>Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito</li> </ul> |

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

In aggiunta alla copertura base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente ed eventualmente distinte per le diverse attività commerciali assicurate all'interno delle relative coperture.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Incendio e altri eventi materiali: garanzie di base</b> | <p>La Compagnia paga, entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ incendio</li> <li>✓ fulmine</li> <li>✓ implosione, esplosione e scoppio, non provocati da ordigni esplosivi</li> <li>✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano</li> <li>✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono</li> <li>✓ urto di veicoli stradali e natanti, non di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente</li> <li>✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia</li> <li>✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie</li> <li>✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.</li> </ul> <p>La copertura comprende inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i danni consequenziali, purché dovuti agli eventi coperti, causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colata o fuoriuscita di liquidi</li> <li>✓ i guasti per impedire e contenere il danno causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato</li> <li>✓ i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del fabbricato se dovuti agli eventi sopra descritti.</li> </ul> <p><b>Merci</b><br/>La copertura comprende i danni subiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato</li> <li>✓ dalle merci in Europa presso terzi, in deposito e/o lavorazione</li> <li>✓ dal contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Impresa assicurata partecipa come espositore.</li> </ul> <p><b>Spese</b><br/>La copertura prevede il rimborso delle spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica</li> <li>✓ trasloco e il ricollocaimento contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni</li> <li>✓ la riprogettazione del fabbricato</li> <li>✓ rifacimento di documenti personali o di terzi se pertinenti l'attività assicurata</li> <li>✓ rifacimento degli enti particolari</li> <li>✓ riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso</li> <li>✓ perizie previste per la valutazione del danno.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Incendio ed altri eventi materiali: garanzie aggiuntive</b></p> | <p><b>Fuoriuscita di liquidi</b><br/>La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fuoriuscita di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento</li> <li>✓ acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento</li> <li>✓ liquidi per trabocco o rigurgito dell'impianto fognario.</li> </ul> </li> <li>✓ Fuoriuscita di acqua condotta pe guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato.</li> </ul> <p><b>Spese di ricerca e ripristino</b><br/>La copertura è estesa alle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato, dopo un danno previsto dalla garanzia Fuoriuscita di liquidi.</p> <p><b>Fenomeni atmosferici</b><br/>La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dalle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altri beni, assicurati e non, posti nelle vicinanze.</p> <p><b>Atti vandalici e dolosi</b><br/>La copertura è estesa ai danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi addetti/dipendenti - anche durante scioperi, tumulti e sommosse.</p> <p><b>Flottante stagionale</b><br/>Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la Somma assicurata relativa alla garanzia Contenuto per una percentuale del 10%, 20% o 30%.</p> <p><b>Fabbricato in locazione (rischio locativo)</b><br/>La garanzia opera per i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali risulti civilmente responsabile.</p> <p><b>Fabbricato in locazione (garanzia estesa)</b><br/>L'Assicurato che abbia preso in affitto un fabbricato può comprare tutte le garanzie relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali, come se fosse il proprietario.</p> <p><b>Fenomeno elettrico</b><br/>La garanzia opera per i danni materiali e diretti alle apparecchiature e agli impianti del fabbricato causati da fenomeni elettrici.</p> <p><b>Diaria giornaliera per interruzione attività</b><br/>La garanzia prevede un indennizzo per i danni derivanti da un'interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività dell'Assicurato.</p> <p><b>Merci in refrigerazione</b><br/>La copertura comprende anche i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ anomalie nella produzione o distribuzione del freddo</li> <li>✓ fuoriuscita del fluido frigorigeno,</li> </ul> <p>purché dovuti ad eventi previsti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali oppure a guasti accidentali dell'impianto frigorifero nei sistemi di passaggio dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.</p> |
| <p><b>Furto e rapina: garanzie di base</b></p>                        | <p><b>Furto contenuto</b><br/>La Compagnia paga, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Furto: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ scassinando o forzando aperture verso l'esterno</li> <li>✓ senza scassinare aperture verso l'esterno alte almeno 4 metri</li> <li>✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte agli addetti/dipendenti</li> <li>✓ con introduzione clandestina</li> <li>✓ attraverso saracinesche o inferriate</li> <li>✓ forzandole vetrine e le porte vetrate dei locali.</li> </ul> </li> <li>✓ Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori.</li> </ul> <p>La copertura è operante anche in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ danni a contenuto per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici</li> <li>✓ furto e rapina commessi dagli addetti/dipendenti fuori dall'orario di lavoro.</li> </ul> <p><b>Fissi, infissi e locali</b><br/>La Compagnia paga il furto di fissi e infissi, e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati o conseguenza di atti vandalici degli stessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <p><b>Merzi</b><br/>La copertura comprende il furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato, esclusi i preziosi</li> <li>✓ delle merci in Europa presso terzi, in deposito e/o lavorazione, se il furto è commesso con scasso o forzatura</li> <li>✓ del contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'impresa assicurata partecipa come espositore, se il furto è commesso con scasso o forzatura</li> <li>✓ delle merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissati nelle vicinanze dei locali stessi</li> <li>✓ delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, per furti commessi con scasso o forzatura.</li> </ul> <p><b>Spese</b><br/>La copertura prevede il rimborso delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso</li> <li>✓ per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione</li> <li>✓ sanitarie rese necessarie dell'infortunio subito dagli addetti/dipendenti o dai familiari dell'Assicurato durante una rapina</li> <li>✓ per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subito dagli addetti/dipendenti o dai familiari dell'Assicurato.</li> </ul> |
| <p><b>Furto e rapina: garanzie aggiuntive</b></p>                                                                                                         | <p><b>Infedeltà dei prestatori di lavoro</b><br/>La copertura è estesa al furto, alla rapina e all'appropriazione indebita commessi da addetti/dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.</p> <p><b>Flottante stagionale</b><br/>Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la somma assicurata relativa alla garanzia Furto Contenuto per una percentuale del 10%, 20% o 30%.</p> <p><b>Scoperto facoltativo Furto</b><br/>In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo da liquidare con il massimo di € 2.500.</p> <p><b>Trasporto valori</b><br/>La copertura è estesa alla sottrazione dei valori pertinenti l'esercizio commerciale fatta all'Assicurato o agli addetti/dipendenti durante il trasporto dai locali dello stesso al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ scippo o rapina</li> <li>✓ furto a seguito di infortunio o improvviso malore dell'incaricato al trasporto</li> <li>✓ furto con destrezza, se l'incaricato al trasporto ha i valori a portata di mano.</li> </ul> <p>L'Assicurazione è estesa anche allo scippo e la rapina dei valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel Modulo di polizza e alle spese sanitarie dovuti ad infortunio subito dagli addetti/dipendenti al trasporto durante uno scippo o una rapina.</p>                                                                                                                      |
| <p><b>Vetri e insegne: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)</b></p> | <p>La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da € 1.000 a € 50.000 per le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'esercizio commerciale assicurato, per rotture provocate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fatto accidentale</li> <li>✓ fatto di terzi, compresi gli addetti/dipendenti</li> <li>✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone – inclusi addetti/dipendenti – anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine attribuiti a questi eventi</li> <li>✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.</li> </ul> <p>Inoltre sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ da furto o rapina anche se solo tentati</li> <li>✓ alle cose riposte nei locali dell'Impresa da rottura di vetri e insegne assicurati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Responsabilità civile: garanzie aggiuntive</b></p>                                                                                                  | <p><b>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)</b><br/>La Compagnia entro il massimale (compreso tra € 500.000 e € 3.000.000) e nei limiti indicati nel contratto, garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per quanto deve pagare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti, per i quali l'INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS</li> <li>✓ gli infortuni subiti dagli addetti/dipendenti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente superiore al 5%, ai sensi del Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto, purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.</li> </ul> <p><b>Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata</b><br/>La copertura è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ai danni a terzi provocati da persone prestano la propria opera per l'Impresa in qualsiasi forma occasionale</li> <li>✓ agli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità</li> </ul>                                                                                                                                                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell'Assicurato stesso.</p> <p><b>Proprietà del fabbricato</b><br/>La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, compresi giardini, alberi e pertinenze in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ il rischio della committenza dei lavori di manutenzione</li> <li>✓ i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato.</li> </ul> <p><b>Attività presso terzi</b><br/>In caso di attività presso terzi, la copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di € 20.000 per periodo assicurativo</li> <li>✓ danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato, o da lui detenuti, a cose di terzi, entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo</li> <li>✓ danni causati da soggetti terzi incaricati dall'impresa assicurata nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.</li> </ul> <p><b>Postuma generica</b><br/>La copertura è estesa ai danni verificatisi dopo l'installazione dei prodotti commercializzati entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo.</p> <p><b>Danni a cose portate dai clienti</b><br/>La copertura è estesa ai danni ad animali e cose portati da clienti e frequentatori nei locali dell'esercizio commerciale, comprese le cose indossate.</p> <p><b>Danni a cose sollevate, caricate, scaricate</b><br/>La copertura è estesa ai danni provocati a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti/dipendenti entro il massimo di € 20.000 per periodo assicurativo.</p> <p><b>Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie</b><br/>La copertura è estesa ai danni a capi in consegna o in lavorazione entro il massimo di € 500 per capo ed € 7.500 per periodo assicurativo.</p> <p><b>Danni a mezzi sotto carico</b><br/>La copertura è estesa ai danni ai mezzi di trasporto durante lo svolgimento di attività di carico e scarico, o in sosta durante queste operazioni, e alle cose in essi contenute.</p> <p><b>Danni da generi alimentari di produzione propria</b><br/>La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione di generi alimentari di produzione propria.</p> <p><b>Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito</b><br/>La copertura è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e degli addetti/dipendenti, posteggiati o in deposito nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'esercizio commerciale.</p> |
| <b>Merci trasportate: garanzie di base</b> | <p>La Compagnia paga entro la somma assicurata da € 2.500 a € 20.000 e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti/dipendenti, provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ incendio</li> <li>✓ fulmine</li> <li>✓ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi</li> <li>✓ furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli), con forzatura o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati</li> <li>✓ irreperibilità, in seguito a incidente stradale</li> <li>✓ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizi, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri</li> <li>✓ rapina anche di singoli colli</li> <li>✓ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, se l'urto lascia tracce constatabili sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate correttamente.</li> </ul> <p>La copertura comprende inoltre, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tutela legale: garanzie di base</b>     | <p>Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di € 10.000 o € 20.000, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza</li> <li>✓ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG</li> <li>✓ spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato</li> <li>✓ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro</li> <li>✓ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione</li> <li>✓ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria</li> <li>✓ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri</li> <li>✓ compensi dei periti</li> <li>✓ spese di giustizia</li> <li>✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✓ spese di registrazione degli atti giudiziari.</p> <p>Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.</p> <p>Tali spese sono coperte per le seguenti garanzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delitti colposi o contravvenzioni</li> <li>2. Delitti dolosi</li> <li>3. Ambito sicurezza</li> <li>4. Danni subiti</li> <li>5. Rapporti di lavoro</li> <li>6. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Che cosa NON è assicurato?

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Rischi esclusi</b></p> | <p><b>ESCLUSIONI COMUNI</b></p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* guerre, rivoluzioni, insurrezioni, occupazione militare, invasione</li> <li>* terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni</li> <li>* dolo dell'Assicurato o delle persone conviventi dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.</li> </ul> <p><b>ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE</b></p> <p><b>INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI</b></p> <p>Non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* di smarrimento, furto o rapina di beni mobili assicurati</li> <li>* di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione</li> <li>* indiretti</li> <li>* alla macchina e all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale</li> <li>* provocati con dolo dell'Assicurato e dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata</li> <li>* subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se dovuti a eventi in garanzia</li> <li>* materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato</li> <li>* dovuti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi</li> <li>* causati da eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità</li> <li>* attribuibili a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.</li> </ul> <p>Non sono comprese inoltre le spese sostenute per multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato</p> <p><b>Fuoriuscita di liquidi</b></p> <p>Non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* da impianti non stabilmente installati all'interno del fabbricato o non al servizio dello stesso</li> <li>* da corrosione e usura, umidità e stillicidio</li> <li>* da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro</li> <li>* alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo</li> <li>* da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.</li> </ul> <p><b>Fenomeni atmosferici</b></p> <p>Non comprende i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua</li> <li>* cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo</li> <li>* rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque</li> </ul> <p>e subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo contenuto</li> <li>* porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle del corpo principale, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo contenuto</li> <li>* il contenuto posto all'aperto.</li> </ul> <p><b>Atti vandalici e dolosi</b></p> <p>Non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere</li> </ul> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- \* da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre
- \* verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- \* subiti da vetri, cristalli e insegne.

#### **Fenomeno elettrico**

Non comprende i danni:

- \* subiti da cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione
- \* subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari
- \* causati dall'usura, dagli agenti atmosferici o da carenza di manutenzione
- \* in conseguenza di montaggi e smontaggi
- \* a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce
- \* dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.

#### **Diaria giornaliera per interruzione attività**

Non comprende i danni dovuti a:

- \* impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge
- \* scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali
- \* procedimenti imposti dall'autorità o nel caso l'attività cessi definitivamente a causa del sinistro.

#### **FURTO E RAPINA**

Non comprende i danni:

- \* da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altre catastrofi naturali
- \* commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - \* dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità
  - \* degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
  - \* da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
  - \* da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- \* da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina
- \* a beni mobili che si trovano all'aperto
- \* indiretti
- \* da insurrezione, occupazione militare, invasione.

Inoltre, l'assicurazione non comprende il furto di preziosi.

#### **VETRI E INSEGNE**

Non comprende:

- \* i danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione
- \* i danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, mareggiate, alluvioni, maremoti, frane
- \* le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- \* le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- \* le rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- \* le rotture di vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli
- \* le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Non sono considerati terzi e non sono quindi coperti:

- \* l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, il convivente more-uxorio, la persona unita civilmente, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
- \* se l'Assicurato non è una persona fisica:
  - \* il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al primo punto
  - \* le Compagnie che si possono definire controllanti, controllate o collegate, e i loro amministratori
- \* la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- \* gli addetti/dipendenti e tutti coloro che partecipano all'attività assicurata.

L'Assicurazione non comprende inoltre:

- \* la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla vendita di prodotti farmaceutici in genere, durante il periodo di validità del contratto e dai danni riconducibili a vizio di produzione o difetto originario
- \* i danni alle cose oggetto di attività complementari/accessorie come il prelievo, la consegna, il rifornimento e l'installazione della merce venduta
- \* i danni da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Non comprende:

- \* le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- \* i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- \* i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio / TV e telefonia
- \* i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

**Proprietà del Fabbricato**

- \* L'Assicurazione non comprende i danni da corrosione, usura, umidità e stillicidio in caso di fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato.

**Postuma generica**

Non comprende i danni:

- \* da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi fabbricati da chiunque
- \* alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa per la loro sostituzione o riparazione
- \* da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale sono destinate le cose
- \* da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori
- \* da mancato o intempestivo intervento di manutenzione
- \* derivanti da opere di impermeabilizzazione
- \* a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.

**Danni a cose portate dai clienti**

Non comprende:

- \* i danni alle cose e agli animali oggetto dell'attività assicurata
- \* valori e preziosi
- \* veicoli a motore e cose in essi contenuti.

**Danni a cose sollevate, caricate, scaricate**

- \* L'Assicurazione non è prevista per danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo.

**Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito**

- \* Non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli derivanti da furto e incendio.

**Vendita di animali domestici**

Per le attività di vendita di animali domestici, compresa la toelettatura, l'Assicurazione non comprende i danni ai mezzi di trasporto e quelli da circolazione.

**MERCI TRASPORTATE**

Non comprende i danni:

- \* causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:
  - \* del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
  - \* di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
  - \* di incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono
- \* da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- \* da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
- \* attribuibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità insite delle merci assicurate
- \* agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, ai campionari.

**TUTELA LEGALE**

Non è valida per sinistri relativi a:

- \* diritto di famiglia, successioni o donazioni
- \* materia fiscale o amministrativa
- \* fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- \* diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società
- \* proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- \* fatti dolosi dei soggetti assicurati
- \* fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- \* fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- \* prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- \* compravendita o permuta di immobili

- \* locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti;
- \* affitto d'azienda o di ramo d'azienda;
- \* leasing immobiliare;
- \* vertenze con i propri agenti o rappresentanti;
- \* esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- \* vertenze con le società mandanti;
- \* vertenze con la Compagnia
- \* adesione ad azioni di classe (class action)

Inoltre non sono comprese le seguenti spese:

- \* compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- \* compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- \* spese per l'indennità di trasferta
- \* imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- \* multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- \* spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

#### **ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE**

##### **Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

La prestazione non è prevista:

- \* in caso di allagamento nei locali dell'esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale o mancanza d'acqua nei locali dell'Esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Esercizio commerciale, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'esercizio commerciale
- \* in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'esercizio commerciale, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici
- \* per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- \* per guasti delle tubature a monte del contatore gas
- \* per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

##### **Pronto intervento per danni da acqua**

La prestazione non è prevista:

- \* in caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato
- \* in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

##### **Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

La prestazione non è dovuta in caso di:

- \* corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- \* interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- \* guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

##### **Fornitura temporanea di energia elettrica**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- \* corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- \* interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore

guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

##### **Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

##### **Invio di un tecnico condizionatori**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- \* interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- \* cattivo funzionamento degli organi elettrici
- \* mancata manutenzione del filtro d'aria

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✖ guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).</p> <p><b>Rientro anticipato</b><br/>La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.</p> <p><b>Accesso rete artigiani</b><br/>La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali.</p> <p><b>Viaggio di un familiare</b><br/>La prestazione non prevede le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Ci sono limiti di copertura?

### INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

#### Contenuto

- ! L'Indennizzo massimo per:
  - ! un singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000
  - ! valori è pari al 5% della somma assicurata e comunque non oltre € 15.000
  - ! fustelle farmaceutiche è pari a € 30.000, entro il limite della somma assicurata
  - ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata e comunque non oltre € 25.000.

#### Fuoriuscita di liquidi

- ! L'Indennizzo massimo per:
  - ! fuoriuscita di liquidi è garantito complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250
  - ! fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

#### Spese di ricerca e di ripristino

- ! L'indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

#### Fenomeni atmosferici

- ! L'indennizzo massimo per:
  - ! tende, insegne e distributori automatici è pari a € 3.000 per periodo assicurativo
  - ! grandine su enti all'esterno è pari al 10% della somma assicurata per la copertura Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo
  - ! sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 500.000 per periodo assicurativo.
- ! In caso di sinistro il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 250.

#### Atti vandalici e dolosi

- ! L'indennizzo massimo è pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto; solo per i danni a macchinari e attrezzature, arredamento e merci all'aperto, l'Indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto per periodo assicurativo
- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250.

#### Merci

L'indennizzo massimo per danni subiti:

- ! dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato
- ! dalle merci presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- ! dal contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore,

è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il limite di € 50.000 per periodo assicurativo.

#### Merci in refrigerazione

- ! Per le spese di smaltimento della merce avariata, l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 250.

#### Diaria giornaliera per interruzione attività

- ! Per ogni sinistro l'indennizzo partirà dal 4° giorno di interruzione di attività.
- Per i giorni di inattività parziale il pagamento è ridotto in proporzione.

#### Fenomeno elettrico

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250.

#### Danni subiti dalle merci di categoria diversa, danni subiti dalle merci presso terzi, danni subiti dal contenuto presso fiere e mostre

- ! L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il limite di € 50.000 per periodo assicurativo.

**Spese per demolizione e sgombero**

- ! L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.

**Spese per trasloco e ricollocamento contenuto, spese per la riprogettazione del fabbricato**

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo.

**Spese rifacimento documenti personali o di terzi, spese rifacimento enti particolari, spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso**

- ! L'indennizzo massimo è pari a € 5.000 per periodo assicurativo.

**Spese per perizie**

- ! L'indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

**FURTO E RAPINA**

- ! In caso di sinistro, la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato non può superare il 30% del danno con un importo massimo di € 2.500
- ! In caso di furto con scasso o effrazione, il 20% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento.
- ! L'indennizzo massimo per il furto di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 nell'ambito della somma assicurata.
- ! L'indennizzo massimo delle dipendenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto e comunque fino ad un importo di € 15.000 per periodo assicurativo.
- ! In caso di sinistro su cui dovrebbero essere applicati più Scoperti, il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato, con un importo massimo di € 2.500.
- ! Il rimborso massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con un limite di € 5.000 per sinistro, anche se supera le somme assicurate.
- ! L'indennizzo massimo per il furto di fustelle farmaceutiche è 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto e massimo € 15.000 per periodo assicurativo.

**Infedeltà dei prestatori di lavoro**

- ! L'indennizzo massimo è pari al 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il limite di € 1.000 per il denaro.

**Trasporto valori**

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno; l'indennizzo massimo per le spese sanitarie dovute ad infortunio è pari a € 1.000 per Sinistro.

**Merci**

- ! Il rimborso massimo per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi e presso fiere e mostre è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con un importo massimo di € 10.000 per periodo assicurativo
- ! Il rimborso massimo per il furto di merci esposte nelle vetrinette o dai distributori automatici è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.

**Spese**

- ! Il rimborso massimo per le spese:
  - ! per rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione è pari a € 3.000 per periodo assicurativo
  - ! per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione è pari a € 1.000 per sinistro
  - ! sanitarie è pari a € 1.000 per sinistro
  - ! di sostituzione delle serrature è pari a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.
- ! Il rimborso massimo per denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di € 1.500 per periodo assicurativo
- ! L'indennizzo massimo per denaro riposto nei mezzi di custodia è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di € 3.000 per periodo assicurativo.

**VETRI E INSEGNE**

- ! Il massimo indennizzo per i danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e insegne è pari al 30% del danno, anche se supera la somma assicurata.

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI****Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata**

- ! Il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti/dipendenti.
- ! In caso di sinistro il 5% dell'importo da liquidare per infortuni subiti dagli addetti/dipendenti rimane a carico dell'Assicurato.

**Proprietà del fabbricato**

- ! Rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

**Attività presso terzi**

- ! Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori:
  - ! rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 100.
- ! Danni da Incendio:

- ! rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250.

#### Postuma generica

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250 per i danni alle cose.

#### Danni a cose di clienti

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 100.

#### Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo con un minimo di € 500.

#### Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 100.

#### Danni a mezzi sotto carico

- ! Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per sinistro.

#### Danni a veicoli dei clienti nel parcheggio o in deposito

- ! Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per ogni veicolo danneggiato.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

- ! Rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'importo del danno in caso di infortuni subiti dagli addetti/dipendenti.

#### MERCI TRASPORTATE

- ! In caso di sinistro per incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, furto, irreperibilità a seguito di incidente, ribaltamento del veicolo, rapina, urto con veicolo identificato, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 100.
- ! L'Assicurazione opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle merci tra le ore 6 e le ore 21; inizia dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.
- ! L'indennizzo massimo per danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 20% della Somma assicurata con un limite di € 1.500; in caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100.
- ! L'indennizzo massimo per i danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata; in caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100.
- ! La copertura opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### TUTELA LEGALE

- ! Se il contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.
- ! La garanzia relativa a controversie in materia di rapporti di lavoro copre le spese sostenute solo dal Contraente, con un limite di € 5.000 per sinistro.
- ! La garanzia relativa a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali copre le spese sostenute solo dal Contraente per le vertenze relative all'immobile adibito a sede legale e con un limite di € 5.000 per sinistro.
- ! Nella garanzia Ambito Sicurezza, l'impugnazione di sanzioni pecuniarie copre solo le sanzioni di importo pari o superiore a 250 euro.

#### ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE

##### Invio di un idraulico per interventi di emergenza

- ! Le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Pronto intervento per danni da acqua

- ! I costi dell'intervento sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Invio di un elettricista per interventi di emergenza

- ! Le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Fornitura temporanea di energia elettrica

- ! Le spese per l'intervento sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Invio di un fabbro per interventi di emergenza

- ! Le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Invio di un serrandista per interventi di emergenza

- ! Le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

##### Invio di un vetraio per interventi di emergenza

- ! Le spese per l'uscita e la manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro. Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

**Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

- ! Le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

**Invio di un tecnico condizionatori**

- ! Le spese per l'uscita e la manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

**Assistenza per il recupero dei dati informatici**

- ! I costi relativi alla prestazione sono a carico dell'Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.

**Reperimento di specialisti informatici per il recupero Dati**

- ! I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell'Assicurato.

**Invio di un sorvegliante**

- ! Le spese sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 500 IVA inclusa per Sinistro.

**Rientro anticipato**

- ! Le spese sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo per Sinistro di € 500 IVA inclusa per il rientro dall'Italia e di € 1.000 IVA inclusa per il rientro dall'estero.

**Trasloco**

- ! Resta a carico dell'Assicurato il relativo costo a tariffe convenzionate.

**Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva**

- ! Sono a carico del titolare dell'Esercizio commerciale tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetto. La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

**Accesso Rete Artigiani**

- ! Il servizio è attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
- ! Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

**ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (A OLTRE 50 KM DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE)****Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera**

- ! La spesa è a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 300 IVA inclusa per Sinistro

**Invio medicinali all'estero**

- ! Il costo dei medicinali è a carico dell'Assicurato

**ASSISTENZA A DOMICILIO EROGATA A FAVORE DELL'ASSICURATO, DEI SUOI ADDETTI E DEI SUOI CLIENTI****Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio**

- ! L'Assistenza è prestata per un massimo di 8 ore per Sinistro, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza.

**Assistenza fisioterapia post-ricovero a domicilio**

- ! L'Assistenza è prestata per un massimo di 8 ore per Sinistro, esclusivamente nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.

**Collaboratrice familiare**

- ! Il costo è a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 8 ore per Sinistro.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro il Contraente deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:

- contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20
- per iscritto tramite:
  - email: [all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:allindirizzo.sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com)
  - fax: al numero 011.093.1062
  - posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com).

Se ha sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro il Contraente dovrà fare la denuncia a tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l'esistenza delle altre polizze.

**COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE**



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p><b>COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, MERCI TRASPORTATE</b></p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentare denuncia (relativamente ai danni da furto, rapina, incendio doloso ed in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore, nonché tutti i documenti attestanti la quantità qualità e valore dei beni distrutti e/o danneggiati.</li> <li>• Mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni.</li> </ul> <p><b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> Le prestazioni relative alla copertura Assistenza vengono erogate tramite la Struttura Organizzativa grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia, e la gestione della copertura Tutela Legale alla Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.</p> <p><b>Pronto intervento, riparazione, bonifica e salvataggio – Convenzione con PER S.p.A.:</b> In caso di eventi disciplinati dalle coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina, il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di contattare il Numero Verde della Compagnia 800 124 124 richiedendo un'attività di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. Successivamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica, oppure avvalendosi dei servizi offerti da PER S.p.A.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Per usufruire delle prestazioni della copertura Assistenza occorre contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri 800 124 124 (dall'Italia) ed +39 02 30328013 (dall'estero). In merito alle prestazioni della copertura Tutela Legale, occorre inviare le denunce di sinistro ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, via telefono al numero 045.8290411, via fax al numero 045.8290557 o via email all'indirizzo <a href="mailto:denunce@ARAG.it">denunce@ARAG.it</a>.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell'Istruttoria, il sinistro è risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Quando e come devo pagare?

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premio</b>   | Se il Contraente sceglie il frazionamento mensile e chiude il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non apre contestualmente un nuovo conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo, saranno addebitate in un'unica soluzione le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza. |
| <b>Rimborso</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.                                                                                                                                                                                                                                                            |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata</b> | <p>Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.</p> <p>Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.</p> <p>La copertura Merci trasportate opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle merci tra le ore 6 e le ore 21. La copertura inizia dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.</p> <p><b>TUTELA LEGALE</b></p> <p>Per le vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è pienamente operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra compagnia la carenza di tre mesi non viene applicata per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre è applicata per le nuove prestazioni.</p> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sospensione</b>                                                                                                      | Non è prevista la sospensione del contratto.                          |
|  <b>Come posso disdire la polizza?</b> |                                                                       |
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>                                                                                | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
| <b>Risoluzione</b>                                                                                                      | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche la cui sede legale sia in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività commerciale in caso di eventi dannosi e imprevisti che possano comprometterne l'operatività.</p> <p>La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).</p> |  |

|                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Quali costi devo sostenere?</b>                                                           |  |
| <p>Costi di intermediazione: i costi applicati al premio imponibile percepiti dall'intermediario sono pari al 30% per il primo anno e del 18% per le annualità successive.</p> |  |

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.<br/>Gestione Reclami e qualità del servizio<br/>Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15<br/>Email: <a href="mailto:reclami@intesasanpaoloassicura.com">reclami@intesasanpaoloassicura.com</a><br/>PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com">reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com</a>.</p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p> |
| <b>All'IVASS</b>                 | <p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS<br/>Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206<br/>PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a><br/>Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>                                                                                                                                                                                                                               |

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediazione</b>                                                  | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).<br/>Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.<br/>La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.</p> <p>La richiesta di attivazione può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.<br/>Ufficio Sinistri<br/>Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>oppure all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com">comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com</a><br/>oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.</p> <p>Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm</a>).</p> |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**